



VERBALE N.60 DEL 22/12/2020

PARERE SULLA CERTIFICAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA-anno 2020

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 22 del mese di DICEMBRE, alle ore 19,00 il sottoscritto Revisore Unico, Dott. Sandro Ignazio Seoni, nominato con la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 10/09/2018, è presente nel proprio studio, in Monserrato, Via Porto Botte n.88, per procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Premesso che,

- ✓ l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...";
- ✓ l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- ✓ l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle



disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...”;

- ✓ l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Il Revisore Unico ricevuto in data 22/12/2020, a mezzo email, la nota contenente la richiesta di parere in relazione all’ipotesi di accordo del Contratto Collettivo decentrato integrativo per l’anno 2020 per il personale non dirigente siglato in data 16/12/2020 e di rilascio della relativa certificazione;

dato atto che alla predetta comunicazione era allegata la “Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente” a firma sia del Segretario Comunale che del Responsabile del Settore Amministrativo dell’Ente.

Posto che tale parere costituisce presupposto indispensabile per l’autorizzazione della Giunta alla sottoscrizione definitiva dell’accordo stesso, è stato constatato che:

- ✓ la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 16/12/2020, la preintesa del “Contratto decentrato integrativo relativo alla ripartizione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020”;



- ✓ le allegate: Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, redatte e sottoscritte sia dal Segretario Comunale che del Responsabile del Settore Amministrativo dell'Ente, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, riportano:
- i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
 - i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
 - l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2020;
- ✓ tali Relazioni sono state redatte secondo lo schema pubblicato con Circolare nr.25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ✓ per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, la statuizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2015 (Circolare RGS nr. 20 del 08/05/2015);
- ✓ La determina della responsabile del settore Amministrativo n.153 del 15/12/2020, con la quale veniva costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020;
- ✓ la delibera di Giunta n.128 del 14/12/2020 ha stabilito indirizzi per la costituzione parte variabile e le direttive per la contrattazione decentrata integrativa per la parte pubblica, da adottare dalla delegazione trattante.

Considerato che l'analisi della compatibilità tra le componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione è così rappresentabile:

Comune di Sardara	
	Preventivo 2020
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	68.022,64
Incrementi stabili soggetti al limite	



Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam cessati - quota B3/B6 cessato il 31.10.2018 (€ 226,17 + 4,61) e quota B3/B7 cessato il 31.08.2018 (€ 4,61)+quota annuale B3/B6cessato al 31.3.2019 (246,72+4,61 mensile)	3.502,68
Totale incrementi stabili (a)	3.502,68
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	1.859,65
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	2.246,40
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	4.106,05
DECURTAZIONI – a detrarre	
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	3.239,74
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa (Enti senza DIRIGENZA)	5.719,77
Art. 19 c. 1 CCNL 1.4.1999 Reinquadramento personale area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale	68,17
Totale decurtazioni parte stabile (c)	9.027,68
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+ac)	62.497,64
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+bc)	66.603,69

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - Legge Regionale specifica (es. SARDEGNA n. 19 del 1997)	5.343,56
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - Ria e assegni ad personam personale cessato quota rateo anno di cessazione - RATEO cessato 1.12.2020	5,49
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	5.349,05
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - compensi ISTAT	0,00
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (€ 859,09 ufficio tecnico + 2094,66 quote da PLUs)	2.953,75
Quote accantonate per anni 2010-2013 art. 31 co. 7 CCNL 22.1.2004, alte professionalità	12.227,49
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	1.340,92
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	16.522,16
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	21.871,21



III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	88.474,90
---	------------------

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	1.863,80
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	654,38
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	3.508,17
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	61.820,34
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	82.448,55
FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziato	4.161,66
Fondo straordinario erogato	
Fondo straordinario Art.14 c. 2 CCNL 1.4.1999 – Bilancio	
Fondo straordinario - Bilancio- stanziato Quota trasferimento Ministero dell'Interno Emergenza COVID19	531,54
Fondo straordinario – Bilancio- erogato	531,54
Economia di bilancio	0,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	61.820,34
Indennità di Posizione e risultato PO	39.380,05
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	101.200,39



RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2020	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	61.820,34
Indennità di Posizione e risultato PO - aumentato con rinuncia di capacità assunzionale anno 2019 Del. GC 99 del 2.5.2019	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	61.820,34
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO	OK

RICORDATO

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.67 del CCNL 21/05/18, l'Ente deve attenersi al seguente percorso logico-sistematico:
 - a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;
 - b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);
- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che *"l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi..."*;

SI ATTESTA CHE

- l'ipotesi di accordo decentrato integrativo relativo alla ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2020 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- è stato rispettato il precetto contenuto nell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che pone l'anno 2016 come tetto massimo per le risorse destinabili al trattamento accessorio del 2020;



- ha avuto riscontro positivo la verifica sulla sussistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;
- il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001) ha avuto quindi esito positivo.

SI ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo definitivo relativo alla ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2020 sottoscritto in data 16/12/2020;

Alle ore 22,30 viene chiuso il presente verbale.

Monserato, 22/12/2020

IL REVISORE UNICO

F.to Sandro Ignazio Seoni